

Elementi essenziali di Diritto Pubblico

Giovanni Calandriello



Argomenti trattati

- Principali aspetti del diritto pubblico
- Aggiornato ai recenti interventi normativi (2017)



A chi è rivolto

- Candidati che non possiedono nozioni di base della materia
- Veloce strumento di ripasso



Elementi essenziali di Diritto Pubblico

© Giovanni Calandriello 2017

© Edizioni ConcorsiPubblici.com 2017
prima edizione digitale: luglio 2017

Edizioni ConcorsiPubblici.com
Via Castellabate, 30
47813 Bellaria Igea Marina (RN)

www.librieconcorsi.com

ISBN 978-88-85570-02-3

Giovanni Calandriello

Elementi essenziali di Diritto Pubblico



Sommario

CAPITOLO I

ELEMENTI DI TEORIA GENERALE	pag. 7
1. Diritto e ordinamento giuridico	pag. 7
2. Forme di Stato	pag. 8
3. Forme di governo	pag. 10
4. L'ordinamento costituzionale italiano	pag. 10
5. La Comunità internazionale e l'U.E.	pag. 11

CAPITOLO II

FONTI DEL DIRITTO	pag. 13
1. Concetto di fonte del diritto	pag. 13
2. Criterio gerarchico e della competenza	pag. 15
3. La Costituzione	pag. 16
4. Le fonti dell'Unione europea	pag. 17
5. La legge ordinaria dello Stato	pag. 18
6. I decreti legislativi	pag. 19
7. I decreti legge	pag. 20
8. Il referendum abrogativo	pag. 20
9. I regolamenti parlamentari e dell'esecutivo	pag. 22
10. Le fonti regionali	pag. 23
11. Le fonti degli enti locali	pag. 24
12. Le consuetudini e le circolari	pag. 24

CAPITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	pag. 25
1. Principio democratico	pag. 25
2. I diritti della personalità	pag. 25
3. Principio di uguaglianza	pag. 27
4. La libertà di circolazione	pag. 27
5. Libertà di riunione e associazione	pag. 28
6. Principio di laicità e libertà religiosa	pag. 28

7. La libertà di manifestazione del pensiero e di stampa	pag. 28
8. La tutela della salute e dell'ambiente	pag. 29
9. Tutela del lavoro e dell'istruzione	pag. 30
10. La proprietà privata	pag. 31

CAPITOLO IV

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	pag. 32
1. Il Parlamento	pag. 32
2. Il Presidente della Repubblica	pag. 35
3. Il Governo	pag. 37
4. Principi dell'attività amministrativa	pag. 40
5. La Magistratura	pag. 41
6. La Corte costituzionale	pag. 41

CAPITOLO V

REGIONI ED ENTI LOCALI	pag. 44
1. Gli enti locali	pag. 44
2. Le Regioni	pag. 44

CAPITOLO I

ELEMENTI DI TEORIA GENERALE

I. Diritto e ordinamento giuridico

In concreto il diritto è lo strumento con cui viene organizzata la vita sociale. Il diritto pubblico è un ramo del diritto che disciplina l'**organizzazione pubblica**, e molta parte dei **rapporti tra l'organizzazione pubblica e i soggetti privati** (FALCON). Differentemente il diritto privato disciplina i rapporti tra i soggetti privati. Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico che si occupa dell'evoluzione e dell'organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo. Con lo studio del diritto costituzionale si apprendono i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato. Gli elementi fondamentali di tale studio sono:

- 1) **fonti del diritto**: atto (o fatto) idoneo a produrre norme giuridiche;
- 2) **organizzazione costituzionale dello Stato**: rapporti tra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio e governo) e rapporti che intercorrono fra gli organi costituzionali;
- 3) **libertà, garanzie, diritti e doveri costituzionali**;
- 4) **giustizia costituzionale**.

L'ordinamento giuridico è composto da norme giuridiche, ossia da regole astratte precostituite che hanno l'obiettivo di disciplinare astrattamente i rapporti sociali tra i cittadini. Occorre tuttavia distinguere il concetto di norma da quello di disposizione. Le **norme** sono il risultato dell'interpretazione, operata sulla base di vari criteri (*vedi infra*); le **disposizioni** sono delle formulazioni linguistiche, potenzialmente suscettibili di diverse interpretazioni.

Nella norma giuridica possiamo distinguere i seguenti elementi essenziali:

- 1) il **precetto**: comando con il quale si impone un obbligo di comportamento, positivo (es. adempimento di una obbligazione) o negativo (es. non danneggiare i beni altri).

2) la **sanzione**: conseguenza prevista dall'ordinamento in caso di inosservanza del precetto da parte del destinatario. Si precisa che esistono anche delle c.d. norme giuridiche imperfette¹, ossia prive di sanzione. Tali norme sono comunque distinte dalle mere regole comportamentali che riguardano le semplici buone maniere, poiché sono previste dall'ordinamento appunto come vere e proprie norme giuridiche.

2. Forme di Stato

Lo **Stato** è una forma di **organizzazione sociale** che amministra un **territorio** e si avvale di un **apparato amministrativo**. Pertanto lo Stato moderno risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

- 1) popolo (elemento personale);
- 2) territorio (elemento spaziale);
- 3) sovranità (elemento organizzativo).

– In pratica il popolo risulta essere una *comunità di individui ai quali l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino* (MARTINES). Si diviene dunque cittadini di uno Stato quando si acquisisce la cittadinanza. Tale *status* si può ottenere se si è figli di genitori cittadini di un determinato Stato (*jus sanguinis*); se si nasce in un determinato Stato, a prescindere dalla nazionalità dei genitori (*jus soli*); se ci si sposa con un cittadino di un dato Stato; se si ottiene il riconoscimento (concessione, ovvero se si è risieduto in un dato Stato per un determinato numero di anni). L'ordinamento italiano disciplina i modi d'acquisto della cittadinanza con la L. n. 91/1992 e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con il DPR n. 572/1993, modificata dalla L. n. 94/2009. In particolare in Italia vige lo *jus sanguinis* e la c.d. naturalizzazione².

¹ Ad esempio: l'art. 315-bis del Codice civile, ultimo co., stabilisce: "Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa". La norma in questione contiene un comando, ossia il rispetto dei genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia, senza prevedere alcuna sanzione nel caso in cui ciò non avvenga.

² Art. 9 L. n. 91/1992. "1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno: